

Le prime contestazioni dopo la firma «obbligata» da parte di Cossiga al decreto sulle nuove norme di prevenzione

Riguarda piombo, amianto, rumore, controlli medici
Vediamo come viene cambiata la tutela dei lavoratori

Così la sicurezza sul lavoro diventa una «possibilità»

Con la pubblicazione su uno dei prossimi numeri della Gazzetta Ufficiale l'Italia avrà nuove norme sulla «sicurezza» dei lavoratori. Sono contenute nel decreto che il presidente Cossiga è stato «costretto» a firmare (dopo averlo rinviato al governo) e allentano notevolmente le misure preventive su piombo, amianto, rumore. Per ora. Un bel regalo ferragostano del governo Andreotti. Vediamo cosa cambia.

ANGELO MELONE

■ ROMA. E così, come i facili pessimisti avevano previsto, il governo l'ha spuntata. O meglio, se si guardano bene gli autori di questa «battaglia» per modificare alcune delle leggi sulla sicurezza nel lavoro (ma quanto impegno in un paese che detiene molti primati di infarti in Europa...), hanno vinto il presidente Andreotti ed alcuni dei suoi ministri, visto che ci sono state esplicite dissidenze anche all'interno dell'esecutivo e che il testo del nuovo decreto emanato dal ministero del Lavoro è stato poi profondamente modificato dallo stesso consiglio dei ministri.

Una delle prossime Gazzette Ufficiali dunque, recherà le nuove disposizioni sulla protezione della sicurezza dei lavoratori dai rischi di malattie professionali derivanti da piombo, rumore ed amianto così come vengono reinterpretate sulla base delle direttive della Comunità Economica Europea. Il nuovo decreto, composto di 59 articoli, porterà anche la conferma del presidente della Repubblica: è stata apposta, si è saputo, nella serata di venerdì scorso, dopo che per una prima volta «si ricorderà» Francesco Cossiga si era illu-

Qui c'è già il primo dei molti (grandi e piccoli) vizi: è il governo che dove ripropone al presidente del Consiglio, e nessuno ha avuto notizia di riunioni del consiglio dei ministri nel caldo ferragostano.

C'è poi un'altra, tutt'altro che secondaria, questione. Il governo «si diceva» ha avuto una delega dal Parlamento. Ma non era (e non poteva essere) una delega in bianco. Anzi. Sia la commissione lavoro della Camera che quella del Senato, all'unanimità, avevano chiaramente raccomandato al consiglio dei ministri di ricondurre tutte le nuove norme alle leggi vigenti, e cioè alla ormai «famosa» legge 303 del 1956 che disciplina la sicurezza sul lavoro in Italia. Una delle più avanzate (ma quanto applicata?) del mondo. Vediamo invece cosa è accaduto.

«Volete sapere cosa è accaduto?» — raccontava il vicepresidente del Senato Luciano La-ma in una recente intervista a *l'Unità*. Che il ministro Romita a nome del governo rassicurò le Camere, e poi ha fatto il pugno in bocca...». E ha cambiato le norme nel seguente modo:

dove la legge prevede che i datori di lavoro applichino tutte le misure di sicurezza «tecnicamente possibili», il nuovo decreto stabilisce che, sotto l'aspetto del rumore e dell'amianto, vanno adottate «le misure concrete attuabili» per tutelare i lavoratori. Eh be', sembrerà una sottiligie, ma c'è una bella differenza. E se un datore di lavoro dovesse dire che non può «concretamente» applicare dei nuovi dispositivi di sicurezza perché costano troppo, penalizzano la produzione, o quant'altro?

Ma il governo ha fatto di più.



Senza nemmeno bisogno, in questo caso, di alcun «input» da parte della Cee ha modificato anche le norme sui controlli sanitari. Anche stavolta cambiando una «parolina», modificando il testo che gli era stato inviato dal ministero del Lavoro, e di nuovo disattenendo il mandato avuto dal Parlamento. Le commissioni di Camera e Senato avevano infatti chiesto di «disciplinare competenze, responsabilità e requisiti professionali» dei medici del lavoro. Che devono essere medici delle Usi. E, invece, sulla prossima Gazzetta Ufficiale leggeremo che si appresta a presentare anche un nuovo disegno di legge che reca già la firma di 70 parlamentari.

durante possono anche essere alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. Le conseguenze sono facilmente immaginabili. E così si viola lo Statuto dei lavoratori (all'articolo 5), come nel caso delle misure di sicurezza vengono disattesi gli articoli della Costituzione 41 («l'iniziativa economica non può svolgersi a danno della sicurezza umana...») e 76 (quello che disciplina la legge delega). Su questi punti si annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale dell'associazione «Ambiente e Lavoro» che si appresta a presentare anche un nuovo disegno di legge che reca già la firma di 70 parlamentari.



Un operaio dell'Alfa Acciai di Brescia, a sinistra. Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, in basso, il nuovo direttore della Salomon Brothers Warren Buffet

Scandalo Salomon Brothers

I dirigenti dimissionari
E il Tesoro Usa ritira
la sospensione dalle aste

■ ROMA. Il governo statunitense ha revocato oggi, poche ore dopo averla decisa, la sospensione dalla banca d'investimenti Salomon Brothers dalla partecipazione alle aste per i titoli pubblici.

L'annullamento della precedente decisione segue l'accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione della banca, delle dimissioni dei tre massimi dirigenti (il presidente John Gutfreund e il direttore generale Thomas Strauss e il vice presidente John Meriwether), e la nomina di Warren Buffet a presidente ad interim. Il dipartimento del tesoro

aveva affermato che la sospensione dalle aste sarebbe rimasta in vigore «fino all'adozione di misure appropriate di fronte agli acquisti irregolari di titoli pubblici da parte della Salomon e in attesa dei risultati dell'inchiesta in corso su tali transazioni».

La «Salomon Brothers» è accusata di avere effettuato operazioni clandestine di accaparramento di titoli.



PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto,
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

dia di finanza, attualmente in quiescenza. Da tale pensione devono essere detratti, a parte le non trascurabili spese sanitarie continue per i due figli per acquisto medicinali non concessi dal San e per pagamenti ticket (i miei figli pagano il ticket). L'importo per la pensione (L. 550.000 mensili) ed esigenze indispensabili familiari varie. Le deduzioni sono facilmente comprensibili.

Il mio figlio desidera ardentemente ritornare a Livorno, ove è nato e vissuto per anni prima del trasferimento di mio marito a Napoli e purtroppo fino ad oggi con il massimo impegno profuso non mi è stato possibile esaudire il suo ardente desiderio perché a Livorno si deve solamente acquistare la casa (impossibile per mia famiglia per le disgrazie avute), in quanto viene data in fitto solamente a non residente. Anche questo fa parte delle tante inconcludenze delle leggi all'italiana.

Anche per questo mio sfortunato figlio ho incitato stanzialmente per il riconoscimento dell'invalidità civile da circa 5 anni, ma fino ad oggi sempre per mancanza di appoggi che contano la pratica doma!

Su tutto quanto sopra esposto ho inoltrato istanza raccomandata al ministro della Sanità, De Lorenzo, ma senza avere alcuna risposta in merito. I nostri politici sono comunque e grandi solamente dagli schermi televisivi.

Comprendo benissimo l'enorme lavoro dei nostri politici, lavori che certamente non esiste durante le campagne elettorali. Durante tali periodi hanno tutto il tempo, loro e le norme si siedono di segretari ed addetti vari, di sollecitare il voto preferenziale, anche con l'aiuto di migliaia di lettere.

Egregio Direttore, sono una madre esasperata per il destino crudele che si è accanto contro la mia famiglia, perché voglio sperare che questa mia lettera, che è uno sfogo sacro-santo, possa dirlo suo interessamento, avere qualche esito positivo e scatenare l'ardità di certi cuori, che hanno dimostrato il voto significativo della parola umanità.

Se questa è l'Italia, che abbandona così i propri onesti cittadini e spende miliardi per albanesi ed altri che cittadini italiani non sono (preciso che non sono razzisti, ma credo e sono fermamente convinta che la patria degna di tale nome debba pensare prima ai suoi cittadini e poi agli altri) ed allora è una Italia che non riconosce, perché mancano la giustizia, l'umanità, la solidarietà e tutto si perde e sparisce nel marea generale.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Rallone, avvocato CdL di Torino, responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Gerolati, docente universitario; Enzo Martino, avvocato CdL di Torino; Nyranne Moshi, avvocato CdL di Milano; Severo Nigro, avvocato CdL di Roma

La normativa sulle assemblee sindacali nella scuola

risponde CORRADO MAUCERI *

dati un procedimento volto a coinvolgere tutto il personale, ferma restando, ovviamente, la libertà di tenere assemblee sindacali unitarie e separate e la facoltà per ciascun lavoratore di parteciparvi o meno; la convocazione dell'assemblea comunque comportava la sospensione dell'attività lavorativa per tutti, in quanto tutti potenzialmente avevano titolo di assemblea sindacale.

La normativa contrattuale afferma: «dati il principio del diritto "pro capite" a dieci ore di assemblea sindacale dove esser conciliata con la duplice esigenza sia di evitare una ripetuta e prolungata sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico sia di non lasciare gli alunni minori nella scuola senza una adeguata vigilanza».

Le soluzioni applicative possono essere le più diverse: in ogni caso però qualunque soluzione si voglia adottare, è certo che non può essere decisa unilateralmente dall'Amministrazione, si tratta di materie demandata dalla legge alla disciplina contrattuale, di conseguenza ogni disposizione applicativa deve essere disciplinata integralmente.

Peraltro, poiché gli accordi intercompartimentali, contrariamente a quanto da più parti affermato, hanno lo stesso valore giuridico dell'accordo di comparto e non possono quindi porre alcun vincolo giuridico agli accordi di comparto, un accordo specifico per la scuola potrebbe consentire un adeguamento dell'attuale normativa contrattuale alla specifica esigenza della scuola.

L'Amministrazione però pretende di intervenire, così come ha fatto il provveditore agli Studi di Lecce, con disposizioni unilaterali e peraltro contraddittorie e discriminanti. La circolare del provveditore agli Studi è quindi illegittima, anzitutto perché le assemblee sindacali non possono essere disciplinate unilateralmente dall'Amministrazione, in secondo luogo perché le soluzioni adottate sono rigidamente discriminatorie e contraddittorie: detta circolare infatti prevede la sospensione dell'attività didattica quando si tratta di assemblee del personale docente, indipendentemente dal numero dei docenti che vi partecipano; non prevede invece la sospensione del servizio quando si tratta di assemblee del personale non docente; la circolare però non considera l'ipotesi di una larga adesione all'assemblea del personale non docente: in tale ipotesi non pare possibile la prosecuzione del servizio che non sembra essere individualizzato e comunque indipendente dalle prestazioni degli altri.

La circolare del provveditore agli Studi di Lecce elude i problemi derivanti dall'applicazione della nuova normativa contrattuale e quindi, oltre a creare ingiustificate discriminazioni, accresce le ambiguità e l'attuale stato di confusione. Il problema dell'applicazione della normativa contrattuale c'è, deve essere affrontato senza scoriazze irruibili, in modo corretto nell'unica sede idonea, e cioè in sede contrattuale.

Si sta infatti verificando in molti casi che

l'apparente riconoscimento della funzione normativa del contratto, e all'apparente allargamento dell'ambito della contrattazione, e quindi del potere sindacale, si annidano fattori di disgregazione e di contrasto.

In precedenza il Pretore di Catania, con

cifliche esigenze della realtà scolastica.

Nella scuola infatti il diritto "pro capite" a dieci ore di assemblea sindacale dove esser conciliata con la duplice esigenza sia di evitare una ripetuta e prolungata sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico sia di non lasciare gli alunni minori nella scuola senza una adeguata vigilanza.

Le soluzioni applicative possono essere le più diverse: in ogni caso però qualunque soluzione si voglia adottare, è certo che non può essere decisa unilateralmente dall'Amministrazione, si tratta di materie demandata dalla legge alla disciplina contrattuale, di conseguenza ogni disposizione applicativa deve essere disciplinata integralmente.

Peraltro, poiché gli accordi intercompartimentali, contrariamente a quanto da più parti affermato, hanno lo stesso valore giuridico dell'accordo di comparto e non possono quindi porre alcun vincolo giuridico agli accordi di comparto, un accordo specifico per la scuola potrebbe consentire un adeguamento dell'attuale normativa contrattuale alla specifica esigenza della scuola.

La circolare del provveditore agli Studi di Lecce elude i problemi derivanti dall'applicazione della nuova normativa contrattuale e quindi, oltre a creare ingiustificate discriminazioni, accresce le ambiguità e l'attuale stato di confusione. Il problema dell'applicazione della normativa contrattuale c'è, deve essere affrontato senza scoriazze irruibili, in modo corretto nell'unica sede idonea, e cioè in sede contrattuale.

Si sta infatti verificando in molti casi che

l'apparente riconoscimento della funzione normativa del contratto, e all'apparente allargamento dell'ambito della contrattazione, e quindi del potere sindacale, si annidano fattori di disgregazione e di contrasto.

Pubblichiamo quasi integralmente la lettera inviata da una signora della Campania al direttore dell'«Unità», Renzo Foa.

Sono una sfortunata madre di due figli di 24 e 22 anni. La figlia di 24 anni è affetta da infantilismo e turbe psichiche, tanto da essere frequentemente ricoverata presso case di cura psichiatriche.

In una di queste ha subito anche violenza camaleone da un altro ricoverato, che certamente malato non lo era e non lo è. Infatti il predetto, dipendente Anas ed attualmente sempre in servizio, è stato anche processato con il nuovo rito del patteggiamento e condannato a mesi 16 di reclusione con la condizione di riacquartarsi.

Tale esito ha avuto doppio effetto negativo, in quanto ha dovuto provvedere al pagamento dell'onorario al mio avvocato difensore ed il brutto individuo se ne è tornato libero al proprio lavoro e con lui anche la clinica l'ha fatta franca, dato che quanto verificatosi è stato certamente causato dalla mancanza di sorveglianza pur percepido di tali strutture sanitarie salate diarie per assistenza dalle competenti Regioni.

Sono oltre 7 anni che ho inoltrato istanza di riconoscimento per invalidità civile e fino ad oggi ancora nessun esito, perché non ho alcuna raccomandazione politica per poter ottenere la definizione della pratica.

E' superfluo aggiungere che supporto spese non indifferente per acquisto di medicinali non prescrivibili a pagamento di ticket.

Il secondo figlio di anni 22 è stato già nel 1986 operato di tumore del gomito carotideo di Sx e nel 1989 è stato nuovamente operato di tumore del gomito timpanico a Dx con la perdita totale del relativo udito.

Attualmente, a seguito di risanazione magnetica effettuata a pagamento perché non riconosciuta dalla Asl (prezzo pagato L. 750.000) risulta affetto da neoplasia in corrispondenza del foro-lacero posteriore e sorge nella fossa cranica.

Un ulteriore intervento comporta, a detta di valenti ed indiscutibili specialisti, un rischio elevatissimo, per cui sono stata consigliata di sottoporsi mio figlio a trattamento radioterapico (irradiazione stereotattica con acceleratore lineare). Ciò che è stato fatto presso la clinica Villa Flaminia di Roma con una spesa di circa 7.000.000 di lire.

Per i figli si fanno i più grandi sacrifici!

* Avvocato del Sindacato nazionale Scuola-Cgil

cosa si può fare, con la legge attuale, per utilizzare il fondo per le scorse un normale risparmio previdenziale. La legge prevede alcune forme di utilizzo da parte del lavoratore, ma soprattutto, non impedisce la contrattazione. In questo libro vengono forniti esempi e calcoli sulla convenienza dei principali accordi fatti finora.

Di seguito riportiamo il testo tratto dal «deppliant» che accompagna il libro.

«Fra le difficoltà di fare una legge sul risparmio previdenziale (pensioni integrative) la maggiore è questa: c'è noto come l'Iri. Si costituisce con circa il 7% della retribuzione del lavoro dipendente. Funziona nelle imprese private, ma anche gli impiegati pubblici, che hanno la "buonsuista", preferirebbero il sistema Iri.

«Cosa manca, infatti, al fondo per l'Iri per essere un "vero" risparmio previdenziale, integrativo (in pratica aggiuntivo, data la diversa natura), è una accumulazione personalizzata. Manca della libertà disponibilità da parte del lavoratore. Qualunque risparmio che voglia beneficiare delle esenzioni fiscali e garanzie previdenziali deve avere qualche forma di vincolo di durata e di impiego. Nel caso del Iri tuttavia l'unico vanno a scapito del rendimento. Di qui il titolo che è un programma "Il Iri è mi...". Un invito a gestire meglio questo patrimonio».